

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/11/2023 Verbale n. 18 Delibera n. 175/18/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (*Disposizioni legislative in materia di istruzione*)

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (*Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche*)

VISTI gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*)

VISTO il DPR 235 del 2007 recante integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall' 1/9/2000;

EMANA

il seguente Regolamento:

PREMESSA

Le norme del regolamento interno dell'IIS FEDERICO II tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una retta coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine recepisce gran parte delle norme dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse* (D. P. R. 249 del 24.6.98) e sue modifiche (D.P.R. 235 del 21.11.07).

Art. 1

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento va approvato dal Consiglio di Istituto con maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 2

MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Al presente regolamento possono essere introdotte tutte le modifiche che, alla luce dell'esperienza o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie.

Art. 3

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto. Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica, di integrazione o di cessazione di articoli o di parti di essi.

TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI

FINALITA' E FUNZIONI DELLA SCUOLA

(cfr. art. 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse – art. 5 bis dell'integrazione alla Statuto)

La scuola, luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni, svolge un'azione diretta a promuovere nello studente il pieno ed armonico sviluppo delle sue capacità e delle sue attitudini; la sua completa maturazione intellettuale, morale e sociale; l'acquisizione di una cultura intesa non solo memoria ma anche promozione e preservazione dei valori

fondativi della cittadinanza attiva e partecipata in senso "globale" e conforme allo spirito della Costituzione Repubblicana e ai principi della Carta dei diritti dell'uomo.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'integrazione e alla tutela di tutti gli studenti rispettando bisogni, diritti, provenienza.

La scuola promuove e implementa i rapporti con il Territorio attraverso la partecipazione agli eventi significativi e alla forme collaborative con Associazioni – Enti – Istituzioni tramite la costituzione di Reti – Convenzioni – Protocolli di Intesa.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;
- b. offerte formative aggiuntive ed integrative di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica al fine di garantire i principi dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'offerta formativa;
- c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- d. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- e. la continuità e la collaborazione con le famiglie e il Territorio.

TITOLO II° - NORME GENERALI

Art. 4

ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO

Orario e adeguamento al calendario scolastico regionale delle attività scolastiche sono deliberati dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio Docenti e tenuto conto di tutte le esigenze dell'utenza, in particolare quelle determinate dai trasporti scolastici.

Art. 5

ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal DS o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche, né può sostare in cortile senza autorizzazione.

In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, per recarsi all'Ufficio di Direzione, previo appuntamento, e di segreteria durante l'orario di apertura al pubblico del medesimo.

Art. 6

ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di ricevimento dei docenti, convocazioni da parte della Presidenza e/o del coordinatore o dei docenti, quanto previsto nel PTOF.

Art. 7

PERMANENZA NEI LUOGHI SCOLASTICI

1. Al suono della campanella che segna la fine delle lezioni tutti sono tenuti ad uscire fuori dall'ambito scolastico, cioè oltre il cancello e la zona perimetrata che segnano gli spazi di responsabilità della scuola.
2. La permanenza nei luoghi scolastici, interni ed esterni, è consentita solo previa richiesta e per comprovate ragioni didattiche, per progetti inseriti nel PTOF, su richiesta dello studente al DS o al suo team.

Art. 8

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Capo d'Istituto o dei suoi collaboratori.

Art. 9

INGRESSO AUTOMEZZI

1. Gli automezzi non possono entrare né parcheggiare negli spazi dentro l'area scolastica, specialmente durante le attività scolastiche mattutine e pomeridiane, eccezion fatta per gli automezzi autorizzati dal DS, quelli di necessità pubblica, e i genitori che hanno necessità di entrare per esigenze dei propri figli, previa richiesta al DS.

Art. 10

UTILIZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'utilizzo dei distributori automatici hanno il solo scopo di ristorare lo studente e il personale durante le attività scolastiche e didattiche senza venir meno ai loro impegni di membri della comunità regolamentata da corrette norme comportamentali. Ciò comporta che si faccia un uso corretto, senza abuso, dei distributori.
2. E' concessa l'autorizzazione agli studenti di recarsi nei corridoi dove sono ubicati i distributori soltanto negli orari prestabiliti e ad uno studente per classe alla volta.
3. Qualora si riscontrasse un uso eccessivo, un permanere troppo tempo negli spazi di ristoro, il DS, sentito il Consiglio di Istituto potrebbe adottare norme restrittive al servizio stesso.

Art. 11

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Fermo restando il principio che la vigilanza è un impegno educativo che coinvolge tutti coloro che operano nella scuola e per la scuola, la normativa vigente individua:

- Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano la DIRETTIVA PERMANENTE a.s. 2022-2023 "OBBLIGO DI VIGILANZA SULLE STUDENTESSE E SUGLI STUDENTI E RESPONSABILITÀ", contenuta nella Circolare d'Istituto, prot. 0013565 n.89 del 24.10.2022, che si allega al presente Regolamento, e dello stesso è da considerarsi parte integrante, e le seguenti indicazioni:
- Il personale docente dovrà trovarsi in classe, in base AL CCNL, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- Durante le lezioni il personale docente è responsabile del comportamento degli alunni, pertanto è tenuto alla sorveglianza onde evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
- Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali e della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.
- Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di Istituto è affidato oltre che alla cura del personale docente in servizio anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.

Art. 12

INTERVALLO DIDATTICO c.d. "RICREAZIONE"

1. Durante la c.d. "ricreazione" gli alunni si intrattengono nelle aule, mantenendo un comportamento corretto. La sorveglianza è affidata agli insegnanti in orario, ed al personale ausiliario negli spazi comuni interni ed esterni.
2. E' assolutamente vietato uscire dalla scuola intesa come edificio scolastico e cortile esterno anche durante la c.d. "ricreazione" e circolare nel cortile.
3. E' necessario osservare le specifiche disposizioni del Dirigente Scolastico e seguire le indicazioni dei docenti in sorveglianza.

Art.13

OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA E ASSICURAZIONE INFORTUNI

1. Gli alunni e il personale tutto sono tenuti ad osservare le disposizioni di sicurezza impartite dalla Scuola.
2. Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di scuola; la verifica effettiva dell'osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto.
3. Lo studente è coperto durante le uscite didattiche, i viaggi di istruzione, le attività di stage e tirocini e per tutte le attività deliberate nel PTOF.
4. Il personale della scuola, se non dispone di una assicurazione personale, può sottoscrivere l'assicurazione stipulata dall'istituzione scolastica.
5. Nell'eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice intervento (disinfezione ecc.) oppure un malore, gli operatori scolastici, informato il Dirigente Scolastico e valutata la gravità del caso, sono tenuti a chiedere l'eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico e a contattare telefonicamente la famiglia.
6. Gli operatori scolastici non sono autorizzati a somministrare alcun medicinale agli alunni se non viene loro espressamente richiesto dai genitori.
7. In caso di somministrazione di farmaci, tutti gli operatori scolastici sono tenuti a seguire le indicazioni del Protocollo somministrazione farmaci, contenuto nella Circolare d'Istituto, prot. 0014833 n.116 del 17.11.2022

Art. 14

DIVIETO DI FUMO e DI UTILIZZO CELLULARE A SCUOLA

1. A chiunque è fatto divieto di fumare nei locali interni dell'Istituto e nelle relative pertinenze. La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge (ex legge 3/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, Circolare d'Istituto n.19 prot. 0011278 del 09.09.2022 e Circolare d'Istituto n.33 prot.0011636 del 17.09.2022), comminate dai soggetti a ciò espressamente delegati .
2. A chiunque è fatto divieto di utilizzare telefoni "cellulari" o altra apparecchiatura atta a riprendere suoni e/o immagini durante le attività didattiche cellulari non devono usare a scuola (Circolare d'Istituto n.19 prot. 0011278 del 09.09.2022).

Art. 15

UTILIZZO FOTOCOPIATICI

1. L'attività di stampa e riproduzione rientra nei servizi generali d'istituto e, come tale, viene gestita all'interno dell'attività amministrativa. Il D.S.G.A. ne cura il funzionamento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell'interesse dell'istituzione scolastica.
2. Le fotocopiatrici sono patrimonio e risorse per la scuola e bene pubblico; per evitare gli sprechi e razionalizzare l'utilizzo ne va salvaguardata l'integrità e la funzionalità con un uso corretto, adeguato ed equilibrato.
3. Al fine di favorire un corretto uso sia delle risorse economiche che di quelle ambientali e nel contempo garantire l'efficacia del servizio di fotoreproduzione a scopi didattici e istituzionali, è permesso il loro uso all'utenza secondo le norme contenute nel regolamento fotocopie allegato al presente Regolamento di Istituto.

TITOLO III° - NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

CAPO I° DOVERI

Art. 16

COMPORTEMENTO CORRETTO

(cfr. art. 3 comma 2 e 3 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. Gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e non docenti il rispetto anche formale delle norme di buona educazione. Sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni, a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica, a intervenire puntualmente alle lezioni.
2. Gli studenti sono altresì tenuti a mantenere un comportamento corretto sia nelle ore di lezione che durante l'intervallo così come presentarsi a scuola in modo decoroso e con un abbigliamento adeguato.
3. Non è consentito ad alcuno l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in quanto, oltre che una mancanza di rispetto verso l'insegnante e i compagni, costituisce un'infrazione disciplinare. Nel caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, o qualora sia ritenuto opportuno per fini didattici, il docente può autorizzarne l'uso.
4. E' vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo di registrazione audio o video all'interno dell'edificio scolastico in assenza di autorizzazione del Dirigente. È altresì vietata la diffusione non autorizzata di immagini relative a cose, persone, ambienti dell'Istituto. Pertanto, in caso di utilizzo abusivo dell'immagine altrui e senza preventivo consenso dell'interessato, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito come per legge.
5. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche, se non durante la ricreazione.
6. I docenti e gli alunni durante le ore di lezione non devono essere disturbati da presenze estranee salvo casi particolari autorizzati dal Dirigente.
7. Non è assolutamente consentito uscire dall'aula durante il cambio dell'ora.

Art. 17

FREQUENZA ALUNNI ALLE LEZIONI

(cfr. art. 3 comma 1 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria; la mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla formulazione del voto di condotta e sul piano disciplinare.
2. Fanno parte dell'obbligo di frequenza le attività di alternanza scuola lavoro e di stage. Per tali attività saranno valide, laddove applicabili, le norme del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni del regolamento di disciplina.
3. Durante le lezioni è opportuno partecipare attivamente e responsabilmente nel reciproco, democratico rispetto di tutti i componenti della classe.
4. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni della giornata. E' proibito portare oggetti estranei all'insegnamento che possono distogliere l'attenzione dalla lezione o mettere in pericolo la personale e altrui incolumità.

Art. 18

PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITÀ

1. La presenza e la partecipazione degli alunni sono obbligatorie, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (lavoro di gruppo, seminari di studio, ricerche culturali, visite guidate, esercitazioni pratiche, ecc) che vengono svolte ad integrazione e completamento delle tradizionali attività scolastiche.
2. L'eventuale assenza alle stesse va regolarmente giustificata sull'apposito libretto per le giustificazioni.
3. Solo ove tali attività venissero svolte fuori dall'Istituto e per la partecipazione alle stesse fosse necessario un contributo economico integrativo da parte delle/gli studentesse/i, gli stessi avranno la facoltà di non parteciparvi garantendo la loro regolare presenza a scuola dove verranno svolte regolarmente le attività didattiche. La mancata presenza a scuola dei non partecipanti a dette ultime attività, verrà considerata a tutti gli effetti un'assenza.

Art. 19

ENTRATA NELL'ISTITUTO – USCITA DALL'ISTITUTO

La puntualità costituisce una forma di rispetto fondamentale per ogni comunità. Pertanto le/gli studentesse/i dovranno trovarsi all'interno dell'Istituto alle ore 8:00. L'inizio delle lezioni è fissato, improrogabilmente, alle ore 8.00. Dopo il suono della seconda campana, trascorsi 5 minuti dallo stesso (ore 8:05) gli studenti saranno considerati ritardatari.

1. Gli alunni entrano nella scuola, nelle rispettive aule, al primo suono della campanella; il personale docente dovrà già trovarsi in aula.
2. Il docente della prima ora è tenuto al controllo degli alunni presenti effettuando l'appello delle studentesse e degli studenti della classe e a segnalare eventuali assenze sia sul registro cartaceo che su quello elettronico. E' fatto divieto assoluto all'alunno che è già entrato nei locali dell'istituto di uscire nuovamente dopo l'appello, fatta eccezione per casi di particolare straordinarietà e urgenza.
3. Non è tollerato il ritardo sistematico o ripetuto. Sarà considerato ritardo anche l'ingresso eccessivamente posticipato in classe, anche se l'ingresso delle/gli studentesse/i all'interno dell'Istituto risulti puntuale.
4. Gli alunni che, per soli motivi di orari dei mezzi di trasporto, dovessero arrivare in ritardo, potranno essere autorizzati all'ingresso posticipato, previa richiesta della famiglia per i minorenni e di controfirma per i maggiorenni. L'elenco degli autorizzati verrà reso noto dall'Ufficio didattico per la relativa trascrizione nel registro di classe.
5. Al termine delle lezioni, al suono della campanella, ogni scolaresca esce ordinatamente dall'aula o dai laboratori, sotto il vigilante controllo del docente o dei docenti dell'ultima ora.

Nei giorni in cui l'istituto è costretto a modificare l'orario, ne viene data comunicazione alle classi coinvolte. Tale comunicazione vale come notifica a tutti gli interessati: alunni, alunni minorenni e chi esercita la potestà genitoriale su di loro.

Art. 20

RITARDI

1. I cancelli d'ingresso sono chiusi trascorsi 5 minuti dall'orario di inizio delle lezioni (ore 8:05).
2. Fermo restando il dovere della puntualità, in caso di ritardo non superiore a 5 minuti lo studente sarà ammesso in classe dal docente in orario. Tale "ritardo brevissimo" dovrà comunque avere il carattere dell'occasionalità.
3. In caso di ritardo in aula superiore ai primi 5 minuti di lezione ma inferiore a 10 minuti, il docente della prima ora consentirà l'ingresso dello studente in classe, annotando lo stesso sul registro di classe cartaceo ed elettronico come ritardo breve.
4. In caso di ritardo in aula superiore a 10 minuti l'ingresso dello studente in aula avverrà al termine della prima ora di lezione.
5. Il ritardo brevissimo (5 minuti) è generalmente tollerato, e lo studente non ha l'obbligo di giustificarlo.

6. Il ritardo oltre i primi 5 minuti dovrà essere sempre giustificato. La giustificazione del ritardo, anche in assenza del genitore, dovrà essere prodotta tramite l'apposito libretto.
7. Gli studenti sprovvisti di giustificazione scritta saranno ammessi con riserva, e comunque sono tenuti a presentarla il giorno successivo all'insegnante della prima ora di lezione. Qualora gli studenti perdurassero nella mancata esibizione della giustificazione scritta il docente coordinatore di provvederà ad avvisare le famiglie e, nel caso di studenti maggiorenni, potrebbe non essere concessa l'ammissione in classe.
8. Il ripetersi di tre ritardi brevi, oltre 5 minuti dall'orario di inizio delle lezioni ma entro i 10 minuti successivi, comporterà, ai fini delle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina, la "trasformazione" degli stessi in un "ritardo", e così via per ogni ulteriori tre ritardi.
9. In generale non sono consentite entrate dopo le ore 8:55. Eventuali ed eccezionali ingressi oltre la seconda ora di lezione dovranno essere opportunamente motivati, documentati e valutati dal Dirigente o dal suo staff.
10. Sono consentiti al massimo quattro ingressi in ritardo, purché giustificati. Al quinto ritardo, il coordinatore annoterà il fatto sul registro di classe (nota disciplinare). Dopo altri cinque ritardi, l'alunno sarà sanzionato con una censura scritta del Dirigente aggiornato dei suddetti ritardi dal docente coordinatore della classe, dopo ulteriori cinque ritardi il docente coordinatore della classe provvederà alla richiesta del Consiglio di classe straordinario per comminare gli eventuali provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.
11. L'alunno impossibilitato, per cause non a lui imputabili, ad essere puntuale può richiedere, in via straordinaria, una specifica deroga al Dirigente Scolastico. Tale deroga, qualora concessa dal Dirigente Scolastico, sarà riportata nel registro elettronico e se ne terrà conto per il conteggio dei ritardi.
12. I ritardi derivanti da cause di forza maggiore, purché documentati e/o eventualmente giustificati da un genitore (o da chi ne abbia la potestà genitoriale), non saranno computati ai fini della determinazione di sanzioni disciplinari.

Art. 21

USCITE ANTICIPATE

1. L'uscita anticipata di regola non è consentita ad eccezione delle casistiche di seguito riportate, e dovrà comunque essere sempre giustificata tramite l'utilizzo dell'apposito libretto. Soltanto in casi eccezionali e debitamente documentati il Dirigente o un suo collaboratore potrà autorizzare l'uscita anticipata. Le ore di assenza per uscite anticipate influiranno sul conteggio delle assenze ai fini di legge.
2. Per l'alunno minorenne si rende necessaria la presenza del genitore o di persona da lui delegata, muniti di apposito documento di riconoscimento.
3. Il Dirigente o un suo collaboratore potrà autorizzare l'uscita dell'alunno maggiorenne anche sulla base della richiesta autonomamente presentata dall'allievo, e comunque non oltre il numero di tre uscite mensile.
4. Gli alunni indisposti, anche maggiorenni, non possono lasciare la Scuola se non accompagnati da un familiare o da una persona indicata dall'ufficio di Presidenza.
5. Gli studenti che necessitano di uscire anticipatamente per problemi legati ai trasporti pubblici, richiederanno specifica autorizzazione che verrà annotata sul registro di classe.

Art. 22

USCITE ANTICIPATE PER ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Le uscite anticipate causa attività sportive dovranno essere autorizzate dalla Dirigenza previa presentazione del calendario delle società dove nel dettaglio dovranno essere registrate le giornate di impegno e richiesta dei genitori.
2. È facoltà della dirigenza revocare o rivedere l'autorizzazione preventiva qualora ne ravvisi le ragioni.

Art. 23

USCITE ANTICIPATE NON PREVEDIBILI

1. La DS è autorizzata a concedere uscite anticipate senza preavviso, per motivi di forza maggiore ed eventi straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza rivolti a garantire la incolumità degli utenti della scuola, quali nevicate, scosse telluriche, incendi, interruzione dell'erogazione dell'acqua per alcune ore, con la conseguente inagibilità dei servizi igienici, guasto prolungato dell'impianto termico, elettrico, e simili.
2. Per gli alunni con particolari bisogni è garantita sempre la comunicazione preventiva.

Art. 24

USCITE A SCOPO DIDATTICO

1. Agli alunni è assolutamente vietato uscire dall'Istituto per qualsiasi motivo, tranne che per seguire le lezioni di educazione fisica, tirocinio, nonché per altri motivi di ordine didattico o per particolari circostanze, sempre con la vigilanza dei rispettivi docenti, che sono responsabili sia lungo il tratto di strada da percorrere per raggiungere i luoghi designati, sia durante la permanenza nei luoghi stessi.
2. Le uscite didattiche nell'ambito del territorio ove ha sede la scuola, non in programma, possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
3. Preventivamente la Scuola richiede nella domanda di iscrizione autorizzazione per le uscite didattiche entro l'ambito dell'orario scolastico. Ogni uscita didattica sarà tempestivamente comunicata alle famiglie.

Art. 25 ASSENZE

1. Per gli alunni minorenni le assenze dovranno essere giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci sull'apposito libretto scolastico, previa autentica della firma presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto. Per gli alunni maggiorenni le assenze potranno essere giustificate dallo studente stesso.
2. Il controllo della giustificazione viene effettuato di norma in aula dal docente della prima ora di lezione, previa apposizione della firma sul libretto e annotazione sul registro cartaceo ed elettronico, se l'assenza è di durata non superiore a cinque giorni. Se l'assenza ha la durata di oltre cinque giorni ed è determinata da motivi diversi da quello di salute, l'alunno se minorenne deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci, ed esibire il libretto scolastico nell'Ufficio di Presidenza al fine di essere controfirmato per essere presentato al docente della prima ora.
3. Le giustificazioni dovranno essere prodotte utilizzando esclusivamente l'apposito libretto di cui all'art. 26. Alla giustificazione può essere allegata e consegnata in segreteria, per l'apposizione del protocollo, apposita certificazione medica, che permetta di scorporare le assenze in oggetto dal totale delle ore da considerare per la validità della frequenza scolastica. La certificazione deve essere protocollata non oltre i 14 giorni lavorativi dal rientro dell'alunno a scuola, e deve essere coerente con quanto previsto dal DPR 122/2009 e dalla CM 20/2011; in particolare non vengono conteggiate le assenze per:
 - a) Gravi motivi di salute debitamente documentati da certificazione sanitaria;
 - b) Terapie e/o cure programmate;
 - c) Donazioni di sangue;
 - d) Partecipazione di attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
 - e) Adesione a confessioni religiose che considerano come festivo giorni di riposo diversi dalla domenica;
 - f) Rientri, da parte degli studenti stranieri, nel proprio paese d'origine opportunamente documentati;
 - g) Lutto familiare per morte di un parente fino al sesto grado o di altro parente convivente (fino a un massimo di tre giorni);
 - h) Partecipazioni degli/le studenti/esse ad impegni collegati ad impegni Istituzionali (Rappresentanti di Istituto, Rappresentanti CPS, ecc.)
 - i) Altre eventuali motivazioni decise dal Collegio dei Docenti.Tali deroghe sono previste solo eccezionalmente, per assenze documentate e continuative e a condizione che non si pregiudichi la valutazione dell'alunno interessato. Nel caso di certificato medico, lo stesso dovrà essere rilasciato da una struttura pubblica o, qualora venga rilasciato da un medico privato, lo stesso deve essere compilato riportando sulla documentazione consegnata la durata del periodo di astensione scolastica e non la sola data di riammissione in classe; il documento che presenta correzioni e/o cancellature non è ritenuto valido, ugualmente quando manca l'instestazione o il timbro e/o firma di chi rilascia la certificazione, o se il nome e cognome dell'alunno non sono scritti in maniera chiara e leggibile.
4. La giustificazione dell'assenza, unitamente alla documentazione eventualmente allegata, va presentata il giorno del rientro a scuola. Qualora l'alunno, dopo assenza anche di un giorno, si presenti a scuola privo del libretto, sarà autorizzato ad entrare in classe con riserva. Trascorsi sette giorni sarà avvertita la famiglia e il consiglio di classe adotterà i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento di disciplina.
5. Il docente coordinatore del Consiglio Classe provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.
6. Il docente coordinatore del Consiglio Classe provvede ogni 5 del mese ad inviare un monitoraggio delle assenze del mese precedente all'Ufficio didattica e a comunicare alle famiglie delle/gli studentesse/i interessate l'eventuale frequenza saltuaria degli stessi (Rilevazione assenze per il Monitoraggio della Dispersione Scolastica Circolare d'Istituto n.104 prot. 0014213 del 08.11.2022)

Art. 26

LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI

1. Il libretto viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico ad un genitore o a chi ne fa le veci, che avrà cura di conservarlo e di affidarlo al figlio solo in caso di assenza.
2. E' valido il libretto dell'anno scolastico precedente; terminato il primo libretto se ne potrà richiedere uno nuovo previa consegna del libretto terminato.

Art. 27

USO DEI SERVIZI IGIENICI E USCITE DALL'AULA

1. E' vietata l'uscita dall'aula per motivi igienici nonché per qualsivoglia altra motivazione, salvo casi eccezionali, nel corso della prima ed ultima ora di lezione. E' altresì vietata l'uscita dall'aula negli ultimi 10 minuti di ogni ora.
2. Non è mai consentita l'uscita dalla classe di più di un alunno alla volta, indipendentemente dalle motivazioni.
3. Non è mai consentito uscire dall'aula al cambio dell'ora.
4. Gli alunni dovranno utilizzare, salvo casi eccezionali, i servizi igienici presenti al piano dove è collocata l'aula della propria classe.
5. In ogni caso l'insegnante potrà autorizzare l'uscita anche oltre gli orari previsti per la stessa per ragioni che ritiene opportune.

Art. 28

CORRETTO USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica. Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare la responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato o che erano presenti al momento del danneggiamento.

CAPO II° DIRITTI

Art. 29

ACCESSO AGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA

Gli alunni possono accedere all'Ufficio di Presidenza, per conferire con il Dirigente Scolastico.

Possono altresì accedere all'Ufficio di Segreteria, secondo l'orario di ricevimento e con il permesso del docente.

Art. 30

LIBERTÀ DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

(cfr. art. 2 comma 9 dello Statuto degli Studenti e Studentesse)

1. La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali secondo i criteri previsti dall'Istituto stesso.
2. Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di corsi o di classi parallele. E' consentito lo svolgimento di una *Assemblea di Istituto* e, per ciascuna classe, di una *Assemblea di Classe*, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima, e di due ore la seconda.
3. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione e nel mese di settembre.

Art. 31

RICHIESTE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

1. La richiesta delle assemblee studentesche deve essere inoltrata agli insegnanti interessati e all'ufficio di Presidenza con 5 giorni di anticipo rispetto alla data della loro effettuazione. In via eccezionale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentita l'autorizzazione di assemblee straordinarie.
2. **Assemblea di Classe**

Le assemblee di Classe, nei limiti di una al mese, non potranno essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico, e dovranno impiegare, a turno, tutte le discipline scolastiche. La richiesta di assemblea va effettuata dai rappresentanti di classe in apposito modello di domanda da richiedere in segreteria con apposta, per accettazione, la firma del docente, dell'ora nella quale si svolge l'assemblea stessa.

3. Assemblea di Istituto

L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. L'assemblea di Istituto può essere richiesta dai Rappresentanti di Istituto, dalla maggioranza, almeno la metà più uno, del Comitato Studentesco o dal 10% degli studenti.

Art. 32

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea di classe deve essere assicurato dal Presidente eletto dalla classe di volta in volta o per un periodo più prolungato definito all'inizio dell'anno. Durante l'Assemblea di classe la vigilanza sugli alunni va effettuata, altresì, dal docente dell'ora in cui essa si tiene, al fine di poterne assicurare il regolare svolgimento e di intervenire e scioglierla, in caso di constatata impossibilità di ordinata prosecuzione della stessa. In caso di sospensione dell'assemblea prima del termine delle lezioni, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni. La vigilanza può essere effettuata in prossimità dell'aula dove si svolge l'assemblea di classe ma il docente non è obbligato ad uscire dall'aula.
2. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 33

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI ISTITUTO

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto, che ha facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione. Detto regolamento verrà allegato al presente Regolamento d'Istituto e considerato parte integrante dello stesso.

Art. 34

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea d'Istituto deve essere assicurato dal Comitato Studentesco e dal Presidente eletto dall'Assemblea, di volta in volta o per un periodo più prolungato. Il D.S. o suo delegato ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di sospendere la stessa e, in questo caso, gli studenti sono tenuti a riprendere regolarmente le lezioni.
2. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 35

ASSISTENZA ALL'ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Sia alle assemblee di classe sia a quelle d'Istituto possono assistere il Dirigente scolastico, un suo collaboratore, i docenti delegati con l'atto Amministrativo d'indizione delle Assemblee di classe e d'Istituto. Tutti i docenti in servizio sono delegati dal Dirigente Scolastico a rappresentarlo, a portare il saluto istituzionale, a collaborare con gli studenti per la stesura dei verbali della riunione. Gli stessi sono delegati nel potere e nella facoltà d'interrompere l'assemblea qualora si esaurisse la discussione o si verificassero atti non adeguati al contesto scolastico. Tutti i docenti in servizio, ai sensi degli artt. 2047-2048 del C.C., sono responsabili dei comportamenti dei propri allievi nel tempo in cui essi sono sotto la loro vigilanza. In via sussidiaria ed integrativa, il personale ATA in servizio è tenuto a collaborare per il corretto svolgimento dell'assemblea e per garantire la vigilanza.

Art. 36

SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA D'ISTITUTO IN LOCALI NON IDONEI

L'Assemblea d'Istituto, in mancanza di locale idoneo nella struttura della scuola, può articolarsi in assemblee di classe parallele (biennio e triennio) o per corsi.

Art. 37

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA IN LOCALI ESTERNI

L'Assemblea di Istituto può svolgersi anche in locali esterni quali, cinema, sale ricreative, Auditorium, palestra, ecc. In questo caso, le/gli studentesse/i si recheranno direttamente presso la sede dell'assemblea, dove troveranno ad attenderli, 5 minuti prima dell'inizio della stessa, i loro docenti secondo l'orario di servizio.

Dopo che tutti le/gli studentesse/i avranno preso posto a sedere, raggruppati per classe di appartenenza, i docenti in servizio, coadiuvati dal Presidente dell'Assemblea, procederanno all'appello tramite registro elettronico, e riporteranno fedelmente, le eventuali assenze, anche sul registro cartaceo entro il giorno successivo allo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 38

DURATA DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

La durata dell'Assemblea d'Istituto, può essere richiesta per le ore di lezione di un'intera giornata. Prima del termine dell'Assemblea gli alunni non possono allontanarsi dal locale in cui la stessa si svolge, se non per recarsi ai servizi igienici. Al termine dell'assemblea, ma non prima delle ore 11:00, gli/le studenti/esse potranno tornare alle loro abitazioni.

Art. 39

GIUSTIFICAZIONE MANCATA PRESENZA ALL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO

Gli alunni che, non intendendo partecipare all'Assemblea di Istituto e si assentano dalla scuola, sono tenuti a giustificare, il giorno successivo, l'assenza effettuata.

CAPO III° REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 40

NORME DI RIFERIMENTO

(art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

1. Il Regolamento di Istituto facendo proprio l'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse ribadisce quanto segue:
"I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore a 15 giorni, sono adottati dal Consiglio di classe, previa convocazione del CdC straordinario. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. E' facoltà dell'organo competente comminare, in aggiunta alla sospensione dalle attività scolastiche, sanzioni accessorie quali attività a favore della comunità scolastica e/o della comunità locale. Il mancato adempimento alla sanzione accessoria comporterà automaticamente il raddoppio del periodo di sospensione già attribuito;
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni il coordinatore deve rimanere in contatto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, per un periodo superiore a 15 giorni, può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per

l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 41

SANZIONI DISCIPLINARI

Il presente Regolamento di Istituto declina le sanzioni disciplinari tenendo conto della gravità della violazione, attenendosi ai criteri di gradualità e di proporzionalità.

Gli alunni che vengano meno ai doveri scolastici violando le disposizioni contenute nel presente regolamento o trasgrediscano le comuni norme su cui si basa la convivenza sociale, saranno destinatari delle seguenti sanzioni:

- a) ammonimento scritto nel Registro di classe (nota disciplinare)
- b) censura scritta (ad opera del DS a seguito di convocazione di CdS straordinario)
- c) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni
- d) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
- e) allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
- f) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione dello stesso all'esame conclusivo del corso di studi

Art. 42

TIPOLOGIE DI INFRAZIONI

1. Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni gravi:

- a) il ricorso alla violenza sotto qualsiasi forma, sia fisica che verbale
- b) l'oltraggio nei confronti del DS e/o di un docente
- c) l'oltraggio nei confronti di ogni altro componente della comunità scolastica (studenti, personale ATA ecc...)
- d) atti e comportamenti che mettano in pericolo l'incolumità altrui o risultino lesivi dell'altrui dignità
- e) la propaganda e la teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone
- f) il furto
- g) il lancio di oggetti contundenti
- h) la violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati
- i) l'introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
- j) il danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili, etc.)
- k) l'uso dei cellulari per scopi offensivi e/o divulgativi atti a ledere la dignità della persona
- l) uso improprio del badge (art. 18 punto 3 del presente R.I.)
- m) il ricorso alla bestemmia
- n) uscire dall'edificio scolastico durante le attività didattiche senza esserne preventivamente autorizzati
- o) ogni altro tipo di comportamento che possa ipotizzare estremi di reato

- 1.1 In tutti i casi suddetti l'insegnante è tenuto ad effettuare una nota esaustiva degli accadimenti sul registro elettronico dandone poi segnalazione immediata al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di classe. Il Coordinatore di classe provvederà ad inviare alla famiglia del ragazzo interessato una segnalazione scritta con l'esatta individuazione dei fatti contestati e con l'avvertenza che sarà convocato urgentemente il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto per decidere i consequenziali provvedimenti.
- 1.2 Nelle fattispecie sopra elencate verranno applicate sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica da 1 a 15 giorni, a seconda della tipologia dell'infrazione, della sua eventuale reiterazione e degli altri criteri individuati nel presente regolamento. Ove si verifichi la commissione di reati e quando vi sia pericolo per l'incolumità delle persone la durata dell'allontanamento è commisurata dalla gravità del reato ovvero al permanere di situazione di pericolo; in tali casi la sospensione potrà eccedere la durata di giorni 15 con sanzione adottata dal Consiglio di Istituto. Ove ricorrano giusti motivi, il Dirigente Scolastico potrà disporre l'allontanamento immediato dell'alunno dalla scuola in attesa della convocazione e delle decisioni dell'Organo Collegiale.
- 1.3 Le sanzioni che prevedano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 39 n. 6 r.i.), potranno essere irrogate solo nei casi di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
2. Vengono considerati comportamenti che si caratterizzano come infrazioni non gravi:

a) **il danneggiamento di attrezzature dovute a incuria o trascuratezza.**

Le/Gli alunne/i:

- sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature didattiche della scuola (laboratori, aule speciali, palestra, ecc.);
- hanno l'obbligo di non accedere alle aule ordinarie momentaneamente chiuse, ai laboratori e agli altri locali della scuola da soli e/o senza una precisa autorizzazione del docente;
- sono tenuti a rispettare e a non danneggiare gli arredi, i muri, le aule, i laboratori e i servizi igienici;
- sono tenuti a rispettare e a non danneggiare tutti i sussidi e le attrezzature della scuola.
- in caso di necessità o di accadimenti non previsti (es. dimenticanza di un oggetto e altro) non accedono all'aula o ad altro locale se non in presenza di qualcuno che faccia parte del personale della scuola.

Sanzioni

Le sanzioni relative alle prescrizioni contenute nel presente articolo verranno decise di volta in volta dai docenti e dal dirigente scolastico secondo la valutazione di gravità. In particolare verranno sanzionate con:

- rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe nonché incidenza sulla valutazione quadrimestrale del comportamento;
- comunicazione scritta del coordinatore di classe alla famiglia con contestuale convocazione della stessa e invito alla riparazione o sostituzione dell'oggetto o della struttura danneggiati;
- sospensione da 1 a 6 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole. La sospensione dalle lezioni sarà prevista anche nel caso in cui siano state disegnate immagini oscene o se siano state scritte parole offensive della dignità della persona.

b) **il lasciare le aule o gli altri spazi sporchi o in disordine.**

In tali casi l'insegnante che accerta l'infrazione provvederà a trascrivere sul registro cartaceo ed elettronico la descrizione dell'accaduto che avrà valore di "ammonizione scritta". Ove si dovesse verificare nei confronti dello stesso studente una seconda ammonizione, il dirigente scolastico provvederà ad una "censura scritta" che comunicherà alla famiglia con l'avviso che un'ulteriore infrazione comporterà l'applicazione di un provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, all'uopo convocato, con sospensione da 1 a 3 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole.

c) **l'infrazione al divieto di fumare**

Poiché una legge dello Stato sanziona l'abitudine al fumo negli ambienti comunitari, si ribadisce il divieto assoluto di fumare in tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico. Contro chiunque trasgredisca si provvederà ad irrogare le sanzioni disciplinari e/o previste dalla legge.

Sanzioni

L'inosservanza al presente divieto comporta:

- annotazione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia;
- irrogazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di mancanza di rispetto del presente divieto.

d) l'infrazione al divieto dell'uso del telefono cellulare

Le/gli alunne/i:

- non devono usare a scuola telefoni "cellulari" o altra apparecchiatura atta a riprendere suoni e/o immagini.
- sono tenuti all'inizio delle lezioni a spegnere il proprio cellulare e depositarlo nel proprio zaino.

Sanzioni

- Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare durante l'attività didattica in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza, il docente provvederà al ritiro immediato del cellulare, che verrà custodito e riconsegnato al termine delle lezioni, e il Consiglio di classe provvederà a sospendere l'alunno per 1 giorno.

e) **le uscite dall'aula al cambio dell'ora e i ritardi significativi nel rientro in aula in generale**

f) **gli interventi inopportuni durante le lezioni tali da interrompere la continuità**

Le/gli alunne/i durante lo svolgimento delle lezioni, sono tenuti ad assumere un comportamento corretto:

- evitare di disturbare ed interrompere il lavoro in classe, ripetutamente e per futili motivi, impedendo al docente di svolgere l'attività didattica e ai compagni di seguire con attenzione. Il disturbo intenzionale è paragonabile ad un'azione di pressione psicologica che limita la libertà personale. Chiunque, con il proprio comportamento, impedisca agli altri di fruire appieno del diritto allo studio e lo privi della serenità necessaria al soddisfacimento di questo fondamentale diritto, si rende responsabile di "interruzione di pubblico servizio essenziale";
- evitare di rendersi protagonisti di interventi inopportuni (giocare, chiacchierare, ridere, lanciare oggetti, ...) durante le attività didattiche;
- evitare di spostarsi o uscire dall'aula senza motivo o autorizzazione.

Sanzioni

Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate secondo il livello di gravità e reiterazione mediante richiamo orale, annotazione sul registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia, convocazione a scuola di un genitore o di chi ne fa le veci. Ove si dovessero contestare nei confronti dello stesso studente tre ammonizioni, il dirigente scolastico provvederà ad una "censura scritta" che comunicherà alla famiglia con l'avviso che un'ulteriore infrazione comporterà l'applicazione di un provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, all'uopo convocato, con sospensione da 1 a 4 giorni in caso di ostinazione e refrattarietà al rispetto delle regole.

g) **Uso improprio del permesso per fruire dei servizi**

- L'accesso ai bagni può essere consentito, di norma, ad un alunno/a per volta. Tali uscite tuttavia non saranno consentite nel corso della prima e dell'ultima ora di lezione, salvo situazioni particolari e reali necessità.

- I permessi per l'uso dei bagni vengono concessi dai vari docenti che si alternano nel corso della giornata in modo tale che non gravino su una stessa fascia oraria e su un'unica disciplina.

Le alunne e gli alunni dovranno ricordare che:

- nel bagno è consentito trattenersi per il tempo strettamente necessario;
- i sanitari (water, lavabo, ecc) devono essere adoperati in modo corretto dagli utenti che devono aver cura di lasciarli puliti ogni qual volta ne fanno uso;
- carte diverse dalla quella igienica e gli assorbenti vanno gettati negli appositi contenitori;
- i pavimenti non devono mai essere sporcati;
- le porte e i muri non devono essere imbrattati con scritte o disegni;
- è severamente vietato infastidire compagni/compagne;
- è severamente vietato fumare.

Sanzioni

- Chiunque si renda deliberatamente responsabile di una o più infrazioni di cui sopra, verrà punito con l'ammonizione sul registro di classe se non si sono arrecati danneggiamenti e/o fatte molestie ai compagni.

- I casi di molestie ai compagni, o danneggiamenti alle strutture, determineranno il risarcimento dei danni arrecati all'amministrazione e la sospensione dalle lezioni da 1 a 6 giorni.

h) **l'utilizzo di abbigliamento inopportuno e/o inadeguato al contesto**

Le/Gli alunne/i:

- devono avere cura dell'igiene della propria persona, quale forma di rispetto per sé e per gli altri.

- devono avere un abbigliamento sempre dignitoso ed adatto all'ambiente scolastico. In particolare, vanno evitate eccessive nudità che non si addicono al contesto scolastico. Pertanto sono da ritenere non consoni allo stile della scuola abbigliamento quali: pantaloni eccessivamente strappati, pantaloni corti, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima.

Sanzioni

- Le mancanze di cui sopra verranno sanzionate mediante rimprovero verbale da parte del docente di classe e/o dal D.S.

- i) **il lancio di oggetti non contundenti**
- j) **l'utilizzo non autorizzato di strumentazioni installate nelle aule (computer, proiettore ecc...)**
- k) **il consumo delle merende in momenti in cui non è permesso**
- l) **l'inappropriato uso del materiale scolastico**
- m) **l'utilizzo improprio delle porte e delle scale d'emergenza**
- n) **il linguaggio scurrile e/o inopportuno**

Sanzioni

In tali casi l'insegnante che accerta l'infrazione provvederà a trascrivere sul registro elettronico la descrizione dell'accaduto che avrà valore di "ammonizione scritta". Ove si dovesse verificare nei confronti dello stesso studente una seconda ammonizione, il dirigente scolastico provvederà ad una "censura scritta" che comunicherà alla famiglia con l'avviso che un'ulteriore infrazione comporterà l'applicazione di un provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Classe, all'uopo convocato, con sospensione da 1 a 3 giorni.

3. L'abituale ritardo nell'ingresso in classe, oltre 5 minuti dall'inizio dell'orario della prima ora di lezione, darà luogo ad un conteggio del tutto autonomo e separato rispetto sia alle infrazioni non gravi indicate al punto 2 che alle infrazioni indicate al successivo comma 4. In particolare, si provvederà:
- a) alla "trasformazione" di ogni tre ritardi brevi in un "ritardo" (così come previsto dall'art. 19, punto 5);
 - b) al raggiungimento del terzo ritardo, ad annotare il fatto sul registro di classe (nota disciplinare), e così di seguito ogni ulteriori tre ritardi.

3.1 Al raggiungimento della terza infrazione di cui al punto 3 lo studente sarà automaticamente allontanato temporaneamente dalle lezioni per il periodo di un giorno. Il coordinatore di classe provvederà a verbalizzare il provvedimento e a darne comunicazione alla famiglia. Al raggiungimento di ulteriori tre infrazioni di cui al punto 3, l'alunno sarà temporaneamente allontanato dalle lezioni per un periodo di tre giorni, e così via ogni tre infrazioni commesse, incrementando l'allontanamento dalle lezioni di due giorni alla volta.

4. I comportamenti di seguito indicati:

A. mancata presentazione, per un periodo superiore a sette gg. lavorativi, della giustificazione scritta mediante apposito libretto

darà luogo ad un conteggio del tutto autonomo e separato rispetto sia alle infrazioni non gravi indicate al punto 2 che a quelle indicate nel punto 3. In particolare, si provvederà:

- a) trascorsi sette gg. lavorativi dall'assenza priva di giustificazione scritta, ad annotare il fatto sul registro di classe (nota disciplinare), e così di seguito ogni ulteriori sette gg. lavorativi.

4.1 Nel caso si dovessero verificare, per lo stesso studente, due infrazioni di cui al precedente punto 4, il Dirigente Scolastico provvederà ad una "censura scritta" che comunicherà alla famiglia con l'avviso che un'ulteriore infrazione comporterà l'applicazione del provvedimento disciplinare di cui al successivo punto 4.2.

4.2 Al raggiungimento della terza infrazione di cui al punto 4, lo studente sarà automaticamente allontanato temporaneamente dalle lezioni per il periodo di un giorno. Il coordinatore di classe provvederà a verbalizzare il provvedimento e a darne comunicazione alla famiglia. Al raggiungimento di ulteriori tre infrazioni di cui al punto 4, l'alunno sarà temporaneamente allontanato dalle lezioni per un periodo di tre giorni, e così via ogni tre infrazioni commesse, incrementando l'allontanamento dalle lezioni di due giorni alla volta.

5. Ove deliberato dal Consiglio di Classe e tenuto conto della capacità, delle attitudini personali dello studente e con personale approvazione o da parte della famiglia, le sanzioni disciplinari irrogate potranno essere commutate in attività a favore della comunità scolastica quali ad esempio:
 - a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere e/o ingiustificatamente danneggiati;
 - b) lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell'istituto;
 - c) lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici;
 - d) attività nell'ambito di iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
 - e) lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.
6. Ove deliberato dal Consiglio di Classe e tenuto conto della capacità, delle attitudini personali dello studente e con personale approvazione o da parte della famiglia, le sanzioni disciplinari irrogate potranno essere commutate in attività a favore della comunità locale quali ad esempio il volontariato presso associazioni del territorio.
7. In tutti i casi, la possibilità di trasformare l'allontanamento in attività scolasticamente utili è condizionata a:
 - gravità del fatto
 - reiterazione
7. Il mancato adempimento, da parte dello studente, a svolgere le attività di cui ai precedenti punti 5 e 6 determinerà automaticamente il raddoppio della sanzione inizialmente prevista;
8. Il Consiglio di Classe, vista la gravità della infrazione e il ripetersi delle sanzioni (4 ammonizioni scritte, una censura o un provvedimento di sospensione) può decidere di non far partecipare l'alunno sanzionato alle attività extracurricolari (esempio, i tornei), ai viaggi di istruzione e ad altre iniziative programmate che richiedono uscite e partecipazioni attive e propositive, così come può precludere l'accesso al credito formativo.

Art. 42

INTERDIZIONE TEMPORANEA

Allo studente, rappresentante di classe, responsabile di una mancanza disciplinare o ai suoi genitori, sempre rappresentanti di classe, è interdetta la partecipazione alla riunione dell'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione limitatamente alla discussione del relativo punto all'ordine del giorno. In tale eventuale circostanza possono essere ammessi in sostituzione altrettanti membri supplenti, se designati all'inizio dell'anno scolastico in sede di elezione degli organi collegiali.

Art. 43

IMPUGNAZIONI

(*cfr. comma 1 art 5 , DPR 235/2007, Modifiche allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse*)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche che decide entro dieci giorni sull'erogazione della sanzione.
2. Altresì l'alunno ha diritto di richiedere al Dirigente Scolastico di essere sentito a sua discolpa per qualsiasi provvedimento disciplinare venga adottato nei suoi confronti.
3. Per i provvedimenti che comportino la sospensione dalle lezioni, l'alunno o chi ne esercita la potestà genitoriale ha diritto altresì di partecipare al Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto appositamente convocato e di discutere in contraddittorio i fatti oggetto di contestazione disciplinare. In alternativa, è fatta salva la possibilità di poter presentare in forma scritta ed entro la data stabilita per il Consiglio, apposite controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione.

Art. 44

ORGANO DI GARANZIA

(*cfr. comma 1 art 5 , DPR 235/2007, Modifiche allo Statuto degli Studenti e delle Studentesse*)

1. Contro le sanzioni disciplinari lo studente può presentare entro 15 giorni ricorso all'Organo di Garanzia interno, il cui regolamento è allegato al presente Regolamento di Istituto e ne costituisce parte integrante.
A tale Organo viene demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari contenuti nel presente Regolamento.
2. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione; tale ricorso va presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta ed opportunamente integrato da tutti gli elementi utili.

3. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. La decisione dell'organo di garanzia, se favorevole all'accoglimento del ricorso proposto, sarà comunicata per iscritto al proponente nel termine massimo di 10 giorni dalla data di proposizione del ricorso. In assenza di tale comunicazione scritta, vige il principio del "Silenzio-rifiuto".
5. Contro le deliberazioni del Consiglio di Classe relative all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, lo studente inoltre può presentare ricorso all'USR entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione ai sensi dell'art.5 comma 1 dello Statuto degli studenti e in applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 328 comma 4 del D.L. 16 aprile 1994 n.297 (testo unico).

TITOLO IV° - NORME RIGUARDANTI I GENITORI

Art. 45

PARTECIPAZIONE E COMPITI DEI GENITORI

1. I genitori sono chiamati a contribuire alle attività scolastiche integrandosi con i suoi organi e collaborando fattivamente alla realizzazione degli obiettivi d'Istituto nel rispetto dei principi contenuti nella Carta dei Servizi.
2. La partecipazione è promossa attraverso la capillare azione di coinvolgimento alla vita della comunità scolastica e alla partecipazione al dialogo educativo e didattico dei propri figli.
3. Al fine di promuovere la partecipazione e la corresponsabilità, la Scuola nell'ambito della sua discrezionalità provvederà ad informare le famiglie degli alunni maggiorenni sia sull'aspetto didattico che disciplinare.

Art. 46

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DEI GENITORI

I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti e possono, nell'ambito dell'Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l'esposizione di tali fogli, avvisi, manifesti, ecc... valgono le stesse indicazioni dell'ultimo capoverso del precedente comma.

Art. 47

LIBERTÀ DI ASSEMBLEA DEI GENITORI

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:

1. Assemblee di Classe

È possibile richiedere delle assemblee di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione del preside, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati. Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe.

2. Assemblea di Istituto

L'Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri. La data e l'orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il preside. Il preside, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. All'Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il DS e gli insegnanti dell'Istituto.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un **Comitato dei Genitori dell'Istituto**, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento.

Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

Art. 48**INCONTRO CON I GENITORI DEGLI ALUNNI**

Nel corso dell'anno scolastico vengono dedicate due giornate agli incontri collegiali pomeridiani dei docenti con i genitori degli alunni. Nell'orario di servizio di ogni docente è, altresì, prevista e riservata un'ora mensile nel corso della mattinata, al ricevimento dei predetti genitori, previa prenotazione dell'incontro stesso.

Art. 49**PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'**

(ex Contratto Formativo della Scuola Cfr art. 3 DPR 235/07)

Tra Scuola – Alunno – Famiglia viene stipulato un patto educativo di corresponsabilità con declinati gli impegni da parte di tutte le componenti della comunità scolastica da presentare per la sottoscrizione al momento dell'iscrizione e in incontri programmati tra scuola e famiglia nonché durante la fase dell'accoglienza.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI FINALI/ALLEGATI**Art. 50 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rinvia alle norme in vigore nella legislazione vigente.
2. Il Consiglio di Istituto può procedere alla modifica o all'integrazione dello stesso per sua iniziativa o su proposta scritta degli organi collegiali.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del consiglio di istituto; è affisso all'albo ed è dato in copia a chi ne faccia motivata richiesta scritta. La richiesta di duplicazione va rivolta alla direzione.

Art. 51 - ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento:

Allegato Nr. 1 : Statuto delle studentesse e degli studenti

Allegato Nr. 2 : DIRETTIVA PERMANENTE a.s. 2022-2023 "OBBLIGO DI VIGILANZA SULLE STUDENTESSE E SUGLI STUDENTI E RESPONSABILITÀ", Circolare d'Istituto n.89 prot. 0013565 del 24.10.2022

Allegato Nr. 3 : Protocollo somministrazione farmaci, Circolare d'Istituto prot. 0014833 n.116 del 17.11.2022

Allegato Nr. 4 : DIVIETO di FUMO, Circolare d'Istituto n.19 prot. 0011278 del 09.09.2022

Allegato Nr. 5 : DIVIETO di FUMO, Circolare d'Istituto n.33 prot.0011636 del 17.09.2022

Allegato Nr. 6 : Regolamento Fotocopie

Allegato Nr. 7 : Rilevazione assenze per il Monitoraggio della Dispersione Scolastica, Circolare d'Istituto n.104 prot. 0014213 del 08.11.2022

Allegato Nr. 8 : Regolamento Organo di Garanzia